

**OGGETTO: CONCESSIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA ISTRUZIONI INPS SULLA DISCIPLINA IN VIGORE DA GENNAIO 2016**

L'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015 prevede che, dall'1 gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie (Cigo) sono concesse dalla sede INPS territorialmente competente, non più, quindi, dalla Commissione provinciale (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 24 e n. 19 del 2015). Con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – non ancora varato alla data di chiusura di questo Notiziario – dovranno essere definiti i criteri di esame delle domande di concessione del menzionato ammortizzatore sociale (art. 16, comma 2, d.lgs. n. 148/2015).

Con circolare 20 gennaio 2016, n. 7, pertanto, l'INPS ha fornito le seguenti istruzioni per la gestione della nuova disciplina in materia di concessione della Cigo:

- la struttura dell'Istituto di previdenza territorialmente competente è individuata in base ai seguenti criteri:
  - a) se l'unità produttiva interessata dalla sospensione/riduzione dell'attività lavorativa è ubicata nella medesima provincia dove è iscritta l'impresa, la sede INPS territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l'impresa;
  - b) se l'unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta l'impresa, la sede INPS territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è ubicata l'unità produttiva. Nel caso in cui l'unità produttiva, oltre a essere "fuori provincia" rispetto alla sede INPS presso cui è iscritta l'azienda di riferimento, è ubicata in un'Area metropolitana o in una provincia con almeno un'«Agenzia complessa», la sede territorialmente competente a ricevere la domanda è rispettivamente la Direzione metropolitana o la Direzione provinciale, a prescindere dalla circoscrizione territoriale in cui è ubicata tale unità produttiva;
  - c) nel **settore edile e affini**, se il cantiere non è qualificabile come unità produttiva (*"Nel settore dell'edilizia e affini, ai fini della qualificazione dei cantieri come unità produttiva, la costituzione e il mantenimento degli stessi, deve essere in esecuzione di un contratto di appalto e i lavori devono avere una durata minima di almeno sei mesi"*, messaggio INPS n. 7336 del 7 dicembre 2015), la sede dell'Istituto di previdenza territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l'impresa. In tali fattispecie, per l'istruttoria delle domande relative a eventi meteo nel settore edilizia e affini, in attesa dell'attivazione della convenzione con un unico soggetto abilitato alla fornitura dei dati, le sedi INPS dove è ubicato il cantiere dovranno rendere disponibili tutte le informazioni e i dati necessari alla sede INPS competente alla trattazione della domanda;
- la competenza attribuita dall'1 gennaio 2016 alle sedi INPS territorialmente competenti riguarda anche le domande giacenti (non definite entro il 31 dicembre 2015), indipendentemente dal fatto che siano riconducibili alla vecchia o alla nuova disciplina;
- i direttori di sede avranno l'esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di Cigo (circolare INPS n. 197/2015, in CONFIMI RAVENNA NEWS n. 24/2015);
- **fino all'adozione del decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali** di cui all'art 16, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015, **in sede di istruttoria della domanda, le strutture INPS territorialmente competenti continueranno a osservare i criteri di esame già applicati dalle Commissioni provinciali;**
- oltre a seguire lo stesso iter procedimentale, la fase istruttoria continuerà – in attesa delle implementazioni che si renderanno necessarie, e che verranno illustrate con appositi, separati messaggi INPS – a svolgersi secondo le procedure oggi esistenti: fino a una diversa ed eventuale comunicazione dell'Istituto previdenziale, pertanto, i datori di lavoro dovranno trasmettere all'INPS

di Ravenna la dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 24 e n. 23 del 2014) in merito: ai periodi di Cigo fruiti nel biennio precedente la nuova domanda; al numero dei lavoratori occupati all'inizio del biennio precedente la nuova domanda; alla situazione di mercato in cui opera il datore di lavoro; alla situazione finanziaria della società; alla previsione di ripresa dell'attività, con particolare riferimento alle iniziative poste in essere per l'acquisizione di nuove commesse.